

Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 404 final

2019/0185 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno
irregolare**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'UE ha ribadito il suo sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale. Secondo l'impostazione comune per lo sviluppo della politica dell'UE sulla facilitazione del rilascio dei visti, concordata dagli Stati membri a livello di COREPER nel dicembre 2005, la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti è subordinata all'esistenza di un accordo di riammissione.

Su tale base, il 12 novembre 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione al fine di ottenere direttive per negoziare accordi con la Repubblica di Bielorussia relativi, rispettivamente, alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Bielorussia.

I negoziati sono stati formalmente avviati il 30 gennaio 2014. Il primo ciclo di negoziati formali si è tenuto a Minsk il 13 giugno 2014, cui hanno fatto seguito altri tre cicli di negoziati: il primo a Bruxelles il 25 novembre 2014 e gli altri due a Minsk l'11 marzo 2015 e il 20 giugno 2017. Il 17 giugno 2019 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.

Nel frattempo, il 13 ottobre 2016 la Bielorussia, l'Unione europea e sette Stati membri partecipanti (Bulgaria, Romania, Lituania, Polonia, Ungheria, Finlandia e Lettonia) hanno firmato una dichiarazione congiunta su un partenariato per la mobilità.

Gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei negoziati in vista dell'accordo di riammissione.

In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. La bozza definitiva del testo dell'accordo è stata condivisa con i consiglieri per la giustizia e gli affari interni (migrazione, integrazione ed espulsione) e approvata, con procedura di approvazione tacita, il 12 aprile 2019.

Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo è stato informato della conclusione dei negoziati sugli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti con lettera inviata dal direttore generale della DG "Migrazione e affari interni" al presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Le bozze dei testi di entrambi gli accordi figuravano in allegato alla lettera.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo definisce le modalità interne necessarie alla concreta applicazione dell'accordo. In essa si precisa, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

La proposta acclusa costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata.

2. SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (in seguito denominato "accordo") mira a instaurare procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione.

La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato nei seguenti punti:

- l'accordo è suddiviso in 8 sezioni comprendenti in tutto 24 articoli, a cui si aggiungono 7 allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo, e 5 dichiarazioni comuni;
- in una clausola di apertura si dichiara che l'accordo sarà applicato in modo tale da tutelare il rispetto dei diritti umani, nonché degli obblighi e delle responsabilità che incombono allo Stato richiesto e allo Stato richiedente in forza degli strumenti internazionali loro applicabili, e che, in particolare, lo Stato richiesto garantirà la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio in forza dei suddetti strumenti internazionali;
- gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli da 3 a 6) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai cittadini delle parti contraenti (articoli 3 e 5), sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi (articoli 4 e 6);
- l'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende anche a coloro che hanno rinunciato alla loro cittadinanza ovvero ne sono stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato;
- l'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende anche ai familiari (cioè coniuge e figli minori non coniugati) che non godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
- l'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articoli 4 e 6) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: a) la persona interessata è titolare, al momento dell'ingresso, di un permesso di soggiorno o di un visto valido rilasciati dallo Stato richiesto, accompagnato da un documento comprovante l'ingresso nel territorio dello stesso, o b) è entrata illegalmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato richiesto. Tale obbligo di riammissione non si applica alle persone che si sono trovate soltanto in transito aeroportuale o che hanno ottenuto un visto o un permesso di soggiorno dallo Stato richiedente, a meno che i) il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto abbia un periodo di validità più lungo, ii) il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto in modo fraudolento o iii) la persona non rispetti le condizioni cui il visto è subordinato;
- per i propri cittadini, in caso di scadenza del termine specificato, e per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, la Bielorussia accetta l'uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio (articolo 3, paragrafo 5, e articolo 4, paragrafo 3). Il documento standard equipollente della Repubblica di Bielorussia figura nell'allegato 7;
- la sezione III dell'accordo (articoli da 7 a 13 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione

(domanda di riammissione, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto) e sulla "riammissione indebita" (articolo 13). Il disposto secondo cui non è necessaria una domanda di riammissione ove la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio (articolo 7, paragrafo 2) garantisce un certo grado di flessibilità;

- l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo contempla la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per le persone fermate in un perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune tra uno Stato membro e la Bielorussia, nonché nel territorio degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Bielorussia. Nell'ambito della procedura accelerata le domande di riammissione devono essere presentate entro due giorni lavorativi e le relative risposte devono essere fornite entro due giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine per la risposta è di 10 giorni di calendario (articolo 11, paragrafo 2);
- l'accordo contiene una sezione sulle operazioni di transito (articoli 14 e 15 in combinato disposto con l'allegato 6);
- gli articoli 16, 17 e 18 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri obblighi internazionali;
- la composizione, i compiti e i poteri del comitato misto per la riammissione sono specificati all'articolo 19;
- al fine di agevolare l'applicazione dell'accordo, l'articolo 20 conferisce alla Bielorussia e ai singoli Stati membri la facoltà di concludere protocolli di attuazione bilaterali. Il rapporto tra l'accordo e gli accordi o le intese bilaterali è illustrato all'articolo 21;
- le disposizioni finali (articoli da 22 a 24) contengono le necessarie norme in materia di applicazione territoriale, entrata in vigore, durata, eventuali modifiche, sospensione e denuncia dell'accordo, nonché sullo status giuridico dei relativi allegati;
- i riferimenti alla situazione particolare della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord figurano nel preambolo, all'articolo 1, lettera d), e all'articolo 22, paragrafo 2, e, per quanto riguarda la Danimarca, in un'apposita dichiarazione comune. La stretta associazione di Islanda, Norvegia e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen è stata presa in considerazione ed è rispecchiata in dichiarazioni comuni allegate all'accordo.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta è presentata al Consiglio al fine di autorizzare la firma dell'accordo.

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 79, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 del medesimo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, ovvero la conclusione di un accordo internazionale di riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

5. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il segretariato generale del Consiglio a definire l'apposito strumento dei pieni poteri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bielorussia per un accordo di riammissione delle persone in soggiorno irregolare. I negoziati si sono conclusi positivamente il 17 giugno 2019 con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (in seguito denominato "accordo") mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.
- (2) In occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione europea ha ribadito il proprio sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale.
- (3) Scopo dell'accordo è instaurare procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione.
- (4) A norma degli [articoli 1 e 2] dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [*e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione*][, salvo qualora notifichi la propria intenzione in tal senso in conformità al detto protocollo] / [con lettera del ...] il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma [degli articoli 1 e 2] e dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [*e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione*][, salvo qualora notifichi la propria intenzione in tal senso in conformità al detto

protocollo] / [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni ad esso accluse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, con riserva della sua conclusione¹.

Articolo 2

Le dichiarazioni comuni accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.